



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 06.06.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Affidamento servizio di “Realizzazione diretta video della Lectio magistralis del Prof. Giovanni Carbonara” – Aggiudicazione a Enfasi s.r.l.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L’Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa

con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Dato atto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila ha organizzato una lectio magistralis tenuta dal Prof. Giovanni Carbonara, dal tema "Il restauro architettonico tra storia e progetto", che si terrà il giorno 6 giugno 2018, e che affronterà sotto i profili concettuali e metodologici alcuni fra i nodi più centrali dei processi di ricostruzione;

Ritenuto opportuno, per la rilevanza dell'argomento, consentire la realizzazione di una diretta video al fine di dare la più ampia diffusione della tematica in argomento;

Ritenuto pertanto necessario individuare un operatore specializzato, ed in possesso delle relative autorizzazioni, in grado di svolgere il servizio di riprese video con drone;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012,

convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Considerato altresì che, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), all'interno del Mepa è ammessa quale modalità di negoziazione, oltre alla RDO e all'ODA, anche la Trattativa Diretta che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta (RDO) e in Trattativa Diretta, in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Dato atto che sul MEPA nell'ambito del Bando di abilitazione "Servizi" è prevista la Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing";

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...."*;

Dato atto che ai fini dell'affidamento in argomento appare possibile provvedere mediante lo strumento della Trattativa Diretta, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico tramite il portale telematico predisposto da Consip Spa, potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

Richiamata la Determinazione n. 190 del 05.06.2018 con la quale si è disposto di affidare tramite MEPA il servizio di “realizzazione di una diretta video della Lectio magistralis tenuta dal Prof. Giovanni Carbonara”, attraverso Trattativa Diretta con il fornitore Enfasi s.r.l. che è abilitato a fornire i “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” ;

Vista la Trattativa Diretta n. 518759 che riporta i dati generali della procedura;

Considerato che al termine ultimo di presentazione dell’offerta – ore 18:00 del 06.06.2018 – il fornitore interpellato ha presentato offerta valida pari ad € 1.150,00, oltre IVA;

Considerato che l’offerta viene ritenuta congrua e conveniente e ritenuto di accettare la stessa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio di “realizzazione di una diretta video della Lectio magistralis tenuta dal Prof. Giovanni Carbonara” a Enfasi s.r.l., con sede a L’Aquila, codice fiscale e P.IVA 01812420667, per un importo pari ad € 1.150,00, oltre IVA;

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applicano gli ordinari termini dilatori nel caso di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Stabilito di procedere alla sottoscrizione del “Documento di stipula” generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di accertamento del diritto;

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.150,00, oltre IVA (22%) pari ad € 253,00, per un totale complessivo di € 1.403,00;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui al Contributo del Ministero dell’Interno per le spese di funzionamento, annualità 2018, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente ZEC23E2207;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto e di approvare le operazioni relative alla gara telematica mediante Trattativa Diretta sul Mepa (Trattativa n. 518759 del 05.06.2018) per l’affidamento del servizio di “realizzazione di una diretta video della Lectio magistralis tenuta dal Prof. Giovanni Carbonara”;
2. di dare atto che l’offerta viene ritenuta congrua e conveniente e ritenuto di accettare la stessa;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio di “realizzazione di una diretta video della Lectio magistralis tenuta dal Prof. Giovanni Carbonara” a Enfasi s.r.l., con sede a L’Aquila, codice fiscale e P.IVA 01812420667, per un importo pari ad € 1.150,00, oltre IVA;
4. di procedere alla sottoscrizione del “Documento di stipula” generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di accertamento del diritto;

5. di impegnare la somma di € 1.150,00, oltre IVA (22%) pari ad € 253,00, per un totale complessivo di € 1.403,00;
6. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui al Contributo del Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento, annualità 2018, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente ZEC23E2207;
8. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 6 giugno 2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

